DIRETTIVA "SICUREZZA GIOCATTOLI" 2009/48/CE

Milano: 28 giugno 2011

ASSOGIOCATTOLI

Giovanni Battista Orsi

DATE E SCADENZE

Pubblicata sulla GUUE il 30 06 2009
in vigore il 20 07 2009

entro 20 01 2011 recepimenti nazionali

applicabile:

dal 20 07 2011 (parte meccanico fisica e infiammabilità)
dal 20 07 2013 (parte chimica)

Paesi che hanno recepito la Direttiva 2009/48/CE

BELGIO	LITUANIA
BULGARIA	LUSSEMBURGO
DANIMARCA	MALTA
ESTONIA	PAESI BASSI
IRLANDA	POLONIA
FINLANDIA	PORTOGALLO
FRANCIA	ROMANIA
GRECIA	REPUBBLICA CEKA
ITALIA (Dlgs. 11 aprile 2011, n. 54)	SLOVACCHIA
LETTONIA	SLOVENIA
	SVEZIA

Decreto Legislativo 54/2011 Vs Decreto Legislativo 313/1991

Dlgs. 313/1991	Dlgs. 54/2011
Definizione di giocattolo	Nuova definizione di giocattolo
Immissione sul mercato	Immissione sul mercato e messa a disposizione del mercato
2 Operatori economici	4 Operatori economici
Nome ed indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato	Nome ed indirizzo del fabbricante e/o importatore
	Identificativo del giocattolo
Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica Più dettagliata

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ampliamento dei **prodotti da assoggettare** alla Direttiva 2009/48:

funzione ludica primaria + funzione ludica secondaria

(esempio: portachiavi con peluche, zainetti a forma di animali, ecc.)

Ampliamento dei **prodotti da non assoggettare** alla Direttiva 2009/48:

(esempio: oltre agli addobbi natalizi anche gli articoli per festività e celebrazioni, periferiche per computer, ecc.)

DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO

2009/48/CE	1988/378/CEE
Art. 2 – comma 1 La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»). A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell'allegato I non sono considerati come giocattoli.	Art. 1 La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.

DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO: interpretazione ufficiale della Commissione

Risposta data da Antonio Tajani a nome della Commissione:

… A norma della nuova direttiva 2009/48/CE, per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Per valutare se un prodotto è un giocattolo o meno, il produttore deve sempre riferirsi, in ogni caso, alla definizione prevista dalla legislazione sulla sicurezza dei giocattoli. Il punto cruciale consiste nel definire il valore ludico del prodotto. Qualsiasi cosa può avere un valore ludico per un bambino. Tuttavia ciò non consente che ogni prodotto rientri nella definizione di giocattolo. Per essere considerato un giocattolo ai fini della legislazione, il valore ludico deve essere introdotto in modo specifico dal produttore. Inoltre, a norma della nuova direttiva, il modo ragionevolmente prevedibile deve prevalere sull'uso cui l'oggetto è destinato dal produttore. Se i produttori considerano un prodotto come non un giocattolo, devono essere in grado di sostenere tale asserzione. …

MERCATO

Messa a disposizione sul …	Immissione sul …
Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso **sul** mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.	Prima messa a disposizione di un giocattolo **sul** mercato comunitario.

OPERATORI ECONOMICI

- Fabbricanti
- Rappresentanti autorizzati
- Importatori
- Distributori

FABBRICANTE

Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio

Obblighi del fabbricante (1)

Garantisce la conformità

Predispone la documentazione tecnica e la conserva per 10 anni

Esegue la valutazione di conformità

Redige la dichiarazione di conformità

Appone la marcatura CE

Obblighi del fabbricante (2)

GARANTISCE

- Produzione in serie sempre conforme
- Istruzioni ed informazioni in lingua italiana

(Decreto italiano obbliga di fornire le istruzioni dei prodotti almeno in lingua italiana, mentre la dichiarazione CE di conformità può essere redatta in italiano o in inglese)

tiene un registro dei reclami e dei richiami

informando i distributori di tale monitoraggio

Obblighi del fabbricante (3)

I fabbricanti **garantiscono** che **sui** loro **giocattoli** sia apposto un **numero** di **tipo**, di **lotto**, di **serie**, di **modello** o un **altro elemento** che consenta la loro **identificazione**, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

IDENTIFICAZIONE = TRACCIABILITA’

- Diventa fondamentale per la **tracciabilità** del **prodotto**.
- In linea di principio deve essere apposto **sul giocattolo**, eccezionalmente sull’ imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- Il **fabbricante** è **libero di scegliere l’elemento identificativo**, nel rispetto del punto 1.
- L’elemento identificativo è un **codice unico** per il giocattolo e deve essere **identico** a quello utilizzato **sulla dichiarazione di conformità CE**

Obblighi del fabbricante (4)

I fabbricanti **indicano sul** giocattolo il loro **nome**, la loro **denominazione commerciale registrata o** il loro **marchio registrato** e l'**indirizzo** dove possono essere contattati oppure, ove ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

Relazione: fabbricante ⟺ nome e/o marchio

"Fabbricante" è colui che progetta, fabbrica – oppure fa progettare e fabbricare – e commercializza con il proprio nome o marchio,

MA, NEL CASO IN CUI

il giocattolo fosse commercializzato con il nome o il marchio di un altro soggetto, quest'ultimo soggetto sarà considerato "Fabbricante".

Relazione: fabbricante ⟺ indirizzo

- L'**indirizzo** indica un **unico punto** nel quale il fabbricante può essere **contattato**
- **Il punto di contatto può non coincidere con l'indirizzo** della sede del **fabbricante**
- Se, ad esempio, l'indirizzo è quello del rappresentante, sarà accompagnato dalla dicitura "**rappresentato da …**"

Indirizzo = unico punto di contatto

- **Se** il fabbricante presenta **diversi indirizzi**, deve **evidenziare** quale è il **punto di contatto unico:**

  "il **punto di contatto unico** ai sensi della Direttiva 2009/48/CE **è** …"

- L'indicazione del **sito Internet** è un'indicazione aggiuntiva , **non** un **indirizzo adeguato**.

- I giocattoli venduti senza imballaggio o documenti di accompagnamento devono **sempre** recare il nome e l'indirizzo del fabbricante.

Quando gli obblighi dei fabbricanti sono applicati a importatori e distributori

(subendone le relative sanzioni in caso di inosservanza)

Un importatore o un distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della direttiva 2009/48/CE, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, quando **immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo** già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa essere condizionata

Sanzioni a carico del fabbricante qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Immette sul mercato giocattoli NON conformi	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
il giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Immettono giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
Irregolare marcatura CE, mancanza o incompleta dichiarazione CE di conformità non messa a norma entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti

Obblighi del Rappresentante autorizzato

il rappresentante **non è responsabile della progettazione**, **della fabbricazione** del giocattolo e **della stesura della documentazione tecnica .**

Tiene a disposizione per 10 anni:

- dichiarazione CE di conformità
- documentazione tecnica

Fornisce informazioni e documentazione

Coopera per eliminare rischi dai giocattoli sotto mandato

Autorità nazionali di vigilanza e controllo

Sanzioni a carico del Rappresentante Autorizzato qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	SANZIONI
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Non le conservano per 10 anni	

IMPORTATORE

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo

Obblighi dell'importatore (1)

Immette sul mercato giocattoli sicuri

Si assicura che il fabbricante assolva i suoi compiti

Garantisce corretto trasporto ed immagazzinamento

Conserva per 10 anni Dichiarazione CE di conformità

Garantisce la disponibilità della Documentazione Tecnica

Se l'importatore ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme, **NON LO IMMETTE** sul mercato

Obblighi dell'importatore (2)

Gli importatori **indicano sul giocattolo** il loro **nome** , la loro **denominazione commerciale registrata** o il loro **marchio** registrato e l'**indirizzo** a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Su di un giocattolo importato sono solitamente riportati due indirizzi: quello del fabbricante e/o quello dell'importatore,

MA:

PRIMO SCENARIO

SE:

Il **<u>fabbricante è stabilito al di fuori della Comunità</u>** e l'*<u>importatore</u>* immette il giocattolo sul mercato UE con il *<u>proprio nome</u>* o marchio, *omettendo il nome del fabbricante*, o se apporta modifiche tali da compromettere la conformità, l'*unico indirizzo* che comparirà sul prodotto è quello dell'*importatore* che è *considerato fabbricante*. Se l'importatore si limita ad apporre il proprio nome ed indirizzo e lascia il marchio del fabbricante originale, rimane importatore e figureranno due indirizzi: quello dell'importatore e quello del fabbricante. In questo caso andrà chiaramente indicato chi sia il fabbricante e chi l'importatore

SECONDO SCENARIO

SE:

Il fabbricante è stabilito nella Comunità, ed i suoi prodotti sono prodotti in un paese terzo, tale società è considerata il fabbricante che immette i giocattoli nel mercato UE, anche se l'importazione vera e propria è effettuata da un'altra società. In tal caso non esiste un soggetto che corrisponde alla definizione di importatore ed è sufficiente indicare solo l'indirizzo del fabbricante

TERZO SCENARIO

SE:

Il fabbricante è stabilito nella Comunità ed il giocattolo è prodotto nella Comunità, il giocattolo riporterà solo un indirizzo: quello del fabbricante

Sanzioni a carico dell'importatore qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Non controlla l'operato del fabbricante	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Se il giocattolo che immette sul mercato rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Immette giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Immette giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
È Irregolare la marcatura CE; manca o è incompleta dichiarazione CE di conformità; non mette a norma i giocattoli entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Non fornisce alle Autorità le informazioni richieste e non le conserva per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro

DISTRIBUTORE

Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo

Obblighi del distributore

Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato → VERIFICA CHE → sia marcato e che sia corredato di istruzioni e informazioni sulla sicurezza

GARANTISCE CHE → mentre il giocattolo è sotto la sua responsabilità sia trasportato ed immagazzinato in modo tale da → NON COMPROMETTERE LA CONFORMITA'

Se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme, → NON LO IMMETTE SUL MERCATO → e/o → SI ASSICURA CHE VENGANO ADOTTATE MISURE PER:
-METTERLO A NORMA
-- RICHIAMARLO DAL MERCATO
-- RITIRARLO DAL MERCATO

INFORMA LE AUTORITA' → circa il pericolo e si mette a disposizione per → FORNIRE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Sanzioni a carico del Distributore qualora non ottemperi ai suoi obblighi

Se:	Sanzione
Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro

Le Sanzioni indicate

- sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente

e

- sono applicate nel caso che il fatto non costituisca più grave reato

OPERATORE	REATO	SANZIONE
Fabbricante Importatore	Immette giocattoli non conformi Non controlla operato del fabbricante	Arresto fino ad 1 anno Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore	Se il giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone	Arresto da 6 mesi ad 1 anno; Ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Fabbricante Importatore	Immettono giocattoli privi di Documentazione Tecnica	Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore	Immettono giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze	Sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro; da 1.500 a 10.000 euro
Fabbricante Importatore	Irregolare marcatura CE, mancanza o incompleta dichiarazione CE di conformità non messa a norma entro 30 giorni dall'ordine dell'Autorità di vigilanza	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Fabbricante Importatore Distributore Rappresentante	Non forniscono alle Autorità le informazioni richieste e non le conservano per 10 anni	Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro

COSA DEVE ESSERE RIPORTATO SUL GIOCATTOLO?

Nome ed indirizzo del fabbricante
E/O nome ed indirizzo dell'importatore;
Codice identificativo del giocattolo;
Eventuali avvertenze specifiche

COSA DEVE ESSERE RIPORTATO SULL'IMBALLAGGIO?

Marcatura CE;
Avvertenze;
Nome ed indirizzo importatore
(solo se fosse necessario aprire la confezione per apporlo sul giocattolo)

Autorità di Vigilanza

Compiti delle Autorità di vigilanza

- Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso:
  verifiche documentarie;
  verifiche fisiche;
  verifiche di laboratorio.

- Se giocattolo non conforme non lo immettono sul mercato.

- Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o all’importatore la messa a norma entro 30 giorni.

G R A Z I E

per

l' A T T E N Z I O N E

Giovanni Battista Orsi

Assogiocattoli

giovanni.orsi@assogiocattoli.it - www.assogiocattoli.it

Via C.I. Petitti 16, 20149 Milano - tel. 02 39 21 04 58 - fax 02 33 00 14 15